



Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 42 DEL 31/07/2020**

OGGETTO: TARI: CONFERMA TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE E SOCIALE PER L'ANNO 2020.

Il giorno trentuno del mese di Luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Il Sindaco-Presidente Francesco Puggelli, constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Ricciarelli Francesco, Lenzi Matteo, Bresci Diletta - e con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente
PUGGELLI FRANCESCO	X	
RICCIARELLI FRANCESCO	X	
VETTORI PAOLA	X	
LENZI MATTEO	X	
PUCCI ALESSANDRO	X	
DAOUAS CELINE	X	
CECCHI ENRICO ANDREA	X	
DI PALMA SARA		XG
PUCCI GIANLUCA	X	
BRESCI DILETTA	X	
CHITI STEFANO		XG
CHITI ELENA		X
LANZILOTTO VALENTINA	X	

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Il presente argomento è stato discusso assieme ai punti 3 e 4 iscritti all'ordine del giorno *“Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Unica (IMU), legge 160/2019: approvazione” e “IMU: determinazione aliquote per l'anno 2020”*

## IL CONSIGLIO

**Vista** la D.C.C. n. 14 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

**Vista** inoltre la D.G.C. n. 30 del 18/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

**Premesso** che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Considerato** che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

**Visto** l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

**Dato atto** che con atto rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis Spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione di Alia servizi ambientali spa e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da Asm spa vengono svolte da Alia servizi ambientali spa;

**Visto** il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

**Precisato** che:

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Visto l’articolo 107 comma 5 del DL 18/2020 che prevede quanto segue: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Evidenziato quanto segue:

• l’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 “recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” prevede che “*la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*” e che “*la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1*”.

- Per la “determinazione della tariffa”, l’art. 3 stabilisce che *“sulla base della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”*. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- Quanto alla composizione della tariffa, l’art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all’art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che *“la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”*.

La tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile.

La **parte fissa** è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La **parte variabile** è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

L’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di **utenza domestica** e una **non domestica**.

Ritenuto opportuno:

- confermare per l’anno 2020, la ripartizione già applicata nel 2019 secondo le seguenti percentuali:  
**Utenze domestiche 61,85% - Utenze non domestiche 38,15%;**
- confermare la ripartizione fra costi fissi e costi variabili rispetto a quanto applicato negli anni precedenti;
- procedere ad approvare le tariffe delle TARI nella stessa misura di quelle approvate per l’anno 2019 dando atto che, una volta approvato il PEF per il 2020, si provvederà a rideterminare il conguaglio;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riallineando pertanto il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI a quello previsto per il Bilancio di Previsione;

**Dato atto** che con D.L. 18/2020 (art. 107 c. 2), come modificato dal D.L. 34/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

**Visto e preso atto** del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

Dato atto che la Commissione Consiliare ha analizzato la proposta di delibera nella seduta del 24/07/2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Bresci, Lanzilotto)** espressi in forma palese:

#### Delibera

1. Di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 così come risultano dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nella stessa misura di quelle dell'anno 2019 dando atto che, una volta approvato il PEF per il 2020, si provvederà a rideterminare il conguaglio;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.

---- Il Consiglio, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione (8 voti favorevoli e 2 contrari: Bresci, Lanzilotto) espressa in forma palese delibera altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Francesco Puggelli

Il Segretario Comunale  
Andrea Meo

*documento sottoscritto digitalmente*

**A) Utenze Domestiche -> Coefficienti e Tariffe**

**Anno 2019-> Tariffe domestico**

componenti	ka	kb	tariffa pf	tariffa pv
1	0,86	1	€ 1,00	€ 103,02
2	0,94	1,2	€ 1,09	€ 123,63
3	1,02	1,5	€ 1,19	€ 154,53
4	1,1	1,7	€ 1,28	€ 175,14
5	1,17	1,8	€ 1,36	€ 185,44
6	1,23	1,9	€ 1,43	€ 195,74

## Utenze Non Domestiche -> Coefficienti e Tariffe

				<b>ANNO 2019 -&gt; Tariffe non domestico</b>		
Codice Attività	Descrizione Attività	Kc	Kd	Tariffa Parte Fissa (1 mq)	Tariffa Parte Variabile (1 mq)	Totale Tariffa 2019
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	5,20	€ 0,833	€ 2,087	€ 2,92
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25	€ 0,851	€ 1,706	€ 2,56
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	€ 0,962	€ 1,927	€ 2,89
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	€ 1,499	€ 2,990	€ 4,49
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,14	€ 1,036	€ 2,063	€ 3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	€ 1,036	€ 2,055	€ 3,09
7	Alberghi con ristorante	1,34	12,33	€ 2,480	€ 4,949	€ 7,43
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,42	€ 1,888	€ 3,781	€ 5,67
9	Case di cura e riposo	1,18	10,92	€ 2,184	€ 4,383	€ 6,57
10	Ospedali	1,26	11,61	€ 2,332	€ 4,660	€ 6,99
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	8,90	€ 2,258	€ 3,573	€ 5,83
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89	€ 1,591	€ 3,167	€ 4,76
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,15	11,20	€ 2,128	€ 4,496	€ 6,62
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,85	€ 2,221	€ 4,355	€ 6,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90	€ 1,591	€ 3,171	€ 4,76
16	Banchi di mercato, beni durevoli	1,42	14,63	€ 2,628	€ 5,873	€ 8,50
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9,03	€ 1,814	€ 3,625	€ 5,44
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	7,38	€ 1,591	€ 2,962	€ 4,55
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,98	8,09	€ 1,814	€ 3,247	€ 5,06
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	7,44	€ 1,480	€ 2,986	€ 4,47
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	7,33	€ 1,536	€ 2,942	€ 4,48
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,02	33,33	€ 9,290	€ 13,379	€ 22,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,50	32,20	€ 6,477	€ 12,925	€ 19,40
24	Bar, caffè, pasticceria	3,39	33,44	€ 6,273	€ 13,423	€ 19,70
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	19,38	€ 3,553	€ 7,779	€ 11,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,89	19,23	€ 3,498	€ 7,719	€ 11,22
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	39,27	€ 7,828	€ 15,763	€ 23,59
28	Ipermercati di generi misti	1,72	15,86	€ 3,183	€ 6,366	€ 9,55
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	46,25	€ 9,308	€ 18,565	€ 27,87
30	Discoteche, night club	1,28	11,82	€ 2,369	€ 4,745	€ 7,11